GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 19 ID 2385

CONDIZIONI DI FORNITURA

INDICE

Articolo 1 - Premessa 3
Articolo 2 - Definizioni 3
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura 7
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento 12
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura 12
Articolo 6 - Certificazione dell'"Energia Verde" 13
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde 14
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento 14
Articolo 9 - Riferimenti del fornitore 17
Articolo 10 - Nuove connessioni e utenze temporanee 17
Articolo 11 - Reportistica obbligatoria e fatturazione unica 18
Articolo 12 - Servizi relativi al solo Lotto 17 - Italia 19
Articolo 13 - Volture 19

ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Le presenti Condizioni di fornitura disciplinano, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Si applicano le seguenti definizioni:
   a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
   b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
   c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
   d. **Delivery a 12 mesi**: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).
   Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Tabella 1 – Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi

A	B	C
Mese di ricezione ODA a Sistema	***Mese di Attivazione Delivery***	***Quarter di riferimento della Delivery***
dicembre (anno-1)	Marzo	Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1)
Gennaio	Aprile	
Febbraio	Maggio	
Marzo	Giugno	Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1)
Aprile	Luglio	
Maggio	Agosto	
Giugno	Settembre	Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1)
Luglio	Ottobre	
Agosto	Novembre	
Settembre	Dicembre	Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1)
Ottobre	gennaio (anno+1)	
Novembre	febbraio (anno+1)	

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 12 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).

e. **Delivery a 18 mesi**: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).
Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Tabella 2 – Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi

A	B	C
Mese di ricezione ODA a Sistema	***Mese di Attivazione Delivery***	***Quarter di riferimento della Delivery***
dicembre (anno-1)	Marzo	Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1)
gennaio	Aprile	
febbraio	Maggio	
marzo	Giugno	Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1)
aprile	Luglio	
maggio	Agosto	
giugno	Settembre	Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2)
luglio	Ottobre	
agosto	Novembre	
settembre	Dicembre	Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2); Q2(anno+2)
ottobre	gennaio (anno+1)	
novembre	febbraio (anno+1)	

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 18 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).

f. **Energia Verde**: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera *b)* della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

g. **Fascia/e Oraria/e**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..

h. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15, e/o 16, e/o 17 della procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.

i. **Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi**: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi (Delivery a 12 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Fisso a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.2 delle presenti Condizioni di fornitura, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 12 mesi – resta fisso ed invariabile.

j. **Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi**: Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi

continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Fisso a 18 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.3 delle presenti Condizioni di fornitura, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 18 mesi – resta fisso ed invariabile.

k. **Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi**: Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente.

l. **Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi**: Fornitura di energia elettrica della durata di 24 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 24 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente.

m. **Garanzia di Origine (GO)**: ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.

n. **GME**: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.

o. **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.

p. **Lotto:** il lotto Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, a Prezzo Fisso (a 12 o a 18 mesi) o a Prezzo Variabile (a 12 o a 24 mesi), eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
   Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte
   Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi
   Lotto 3: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi
   Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
   Lotto 5: Veneto
   Lotto 6: Emilia Romagna
   Lotto 7: Sardegna, Liguria
   Lotto 8: Toscana
   Lotto 9: Umbria, Marche
   Lotto 10: Provincia di Roma
   Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma
   Lotto 12: Abruzzo, Molise
   Lotto 13: Campania
   Lotto 14: Puglia, Basilicata
   Lotto 15: Calabria
   Lotto 16: Sicilia
   Lotto 17: Italia

q. **Opzione Verde**: è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova

tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.

r. **Ordine Diretto d'Acquisto (ODA)**: è l'ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati - inviato al Fornitore tramite il Sistema.

s. **Perdite di Rete**: (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.

t. **Prodotto Fisso a 12 mesi**: è il valore medio - espresso in Euro/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del *Settlement Price* dell'*Italian Baseload Quarter Futures* relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 12 mesi, identificati nella Tabella 1 di corrispondenza cui alla precedente *lett. d)*, rilevate sull'*Italian Futures* | *EEX Power Derivatives* dell'*European Energy Exchange AG* (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 12 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).

u. **Prodotto Fisso a 18 mesi**: è il valore medio - espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del *Settlement Price* dell'*Italian Baseload Quarter Futures* relative ai 6 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi, identificati nella Tabella 2 di corrispondenza cui alla precedente *lett.* e*)*, rilevate sull'*Italian Futures* | *EEX Power Derivatives* dell'*European Energy Exchange AG* (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 18 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).

v. **PUN**: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.

w. **PUN*Index***: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: *Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti* (MPE) - *Mercato del Giorno Prima* (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i *dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo;* colonna *media* dei *Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh)* della *sintesi mensile,* nella sezione *Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche*.

x. **Punto di Prelievo**: così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.

y. **Quantitativo Stimato del Contratto**: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o di 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.

z. **Quarter**: sono i 4 trimestri dell'anno solare, nel dettaglio:
   - **Q1** = gennaio-marzo
   - **Q2** = aprile-giugno
   - **Q3** = luglio-settembre
   - **Q4** = ottobre-dicembre

aa. **TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione)**: è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. "*Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023*".

bb. **TIS (Testo Integrato *Settlement*)**: è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".

cc. **TIV (Testo Integrato Vendita)**: è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "*Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali*".

dd. **Terna**: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

ee. **Utenze Multiorarie**: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

ff. **Utenze Monorarie**: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 - *Elenco dei Punti di Prelievo* o dell'Allegato 2 - *Nuove connessioni*.
2. L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco dei Punti di Prelievo* o nell'Allegato 2 – *Nuove connessioni*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla

retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica:
   a) per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese;
   b) per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro l'ultimo giorno solare del mese,

   salvo diversa data concordata tra le parti.

   Nel caso il termine di cui alla precedente lettere *a)* coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.
   In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).
   Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o per 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o per 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
7. Esclusivamente per le forniture a Prezzo Variabile (sia a 12 che a 24 mesi), per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - il 1° gennaio, sarà facoltà delle relative Amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e di n. 25 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando un apposito modulo che sarà allegato alla Convenzione.
8. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad

esempio a causa di *switching passivo* subìto dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC, mail o Sistema - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione di penali.
11. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, mail o Sistema all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante.
12. La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra non è consentito.
13. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
14. È obbligatorio **rendere disponibile forniture a prezzo fisso per un quantitativo pari al 50% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
    - **252,5** GWh per il Lotto 1;
    - **450** GWh per il Lotto 2;
    - **525** GWh per il Lotto 3;
    - **257,5** GWh per il Lotto 4;

- **455** GWh per il Lotto 5;
- **297,5** GWh per il Lotto 6;
- **447,5** GWh per il Lotto 7;
- **245** GWh per il Lotto 8;
- **260** GWh per il Lotto 9;
- **625** GWh per il Lotto 10;
- **150** GWh per il Lotto 11;
- **160** GWh per il Lotto 12;
- **460** GWh per il Lotto 13;
- **300** GWh per il Lotto 14;
- **157,5** GWh per il Lotto 15;
- **465** GWh per il Lotto 16;
- **400** GWh per il Lotto 17,

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi e segnatamente:

- **126,25** GWh per il Lotto 1;
- **225** GWh per il Lotto 2;
- **262,5** GWh per il Lotto 3;
- **128,75** GWh per il Lotto 4;
- **227,5** GWh per il Lotto 5;
- **148,75** GWh per il Lotto 6;
- **223,75** GWh per il Lotto 7;
- **122,5** GWh per il Lotto 8;
- **130** GWh per il Lotto 9;
- **312,5** GWh per il Lotto 10;
- **75** GWh per il Lotto 11;
- **80** GWh per il Lotto 12;
- **230** GWh per il Lotto 13;
- **150** GWh per il Lotto 14;
- **78,75** GWh per il Lotto 15;
- **232,5** GWh per il Lotto 16;
- **200** GWh per il Lotto 17.

Resta fermo che tali quantitativi sono una quota parte del massimale iniziale e non costituiscono un lotto a sé stante.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, **è obbligato a non accettare** ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Fisso a 18 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

Inoltre, il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi, quest'ultimi nella misura massima di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale) che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 50% del massimale iniziale, può non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a prezzo fisso e, in tal caso, è obbligato a

comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi). Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50% del massimale iniziale, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione e purché non venga superato il limite del 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi.

È inoltre obbligatorio **rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- **126,25** GWh per il Lotto 1;
- **225** GWh per il Lotto 2;
- **262,5** GWh per il Lotto 3;
- **128,75** GWh per il Lotto 4;
- **227,5** GWh per il Lotto 5;
- **148,75** GWh per il Lotto 6;
- **223,75** GWh per il Lotto 7;
- **122,5** GWh per il Lotto 8;
- **130** GWh per il Lotto 9;
- **312,5** GWh per il Lotto 10;
- **75** GWh per il Lotto 11;
- **80** GWh per il Lotto 12;
- **230** GWh per il Lotto 13;
- **150** GWh per il Lotto 14;
- **78,75** GWh per il Lotto 15;
- **232,5** GWh per il Lotto 16;
- **200** GWh per il Lotto 17.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, **è obbligato a non accettare** ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

15. Non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera *a)*, art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
16. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento della Convenzione, anche eventualmente prorogata.

17. Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..
18. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 14, che rimangono pertanto fermi al 25% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi e a Prezzo Variabile a 24 mesi e al 50% del massimale iniziale per le forniture a prezzo fisso.
19. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 14 e 18, nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi, per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che determini il superamento del suddetto quantitativo complessivo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi.

ARTICOLO 4
SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5
GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità

dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL'"ENERGIA VERDE"

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.
3. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre il predetto limite purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi

da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.

8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo sarà effettuato da Consip con cadenza annuale.
9. Il fornitore, all'atto dell'annullamento delle GO, deve prevedere nella causale una dicitura che permetta di risalire alle convenzioni Consip: "A favore dei clienti in convenzione CONSIP Energia Elettrica ed. __ - ID__, Lotto/i ____, per energia verde fornita da ____ nell'anno ___.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati per le forniture a:
   1.1. **Prezzo Variabile a 12 mesi e a 24 mesi** sulla base,
   A per le Utenze Multiorarie, della somma:
      A.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
      A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "*Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003"*, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*" del MPE-MGP);
   B per le Utenze Monorarie, della somma:
      B.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
      B.2 del PUN*Index* (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

   1.2. **Prezzo Fisso a 12 mesi** sulla base,
   A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX}_i espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* Ψ^{FIX}_{F0}, espresso in Euro/MWh;

B.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi,

1.3. **Prezzo Fisso a 18 mesi** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX}_i espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* Ψ^{FIX}_{F0}, espresso in Euro/MWh;

B.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi,

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

2. Per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi i *Quarter* che approssimano al meglio le Delivery a 12 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 1 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. d)*, delle presenti Condizioni di fornitura; per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi i *Quarter* che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 2 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. e)*, delle presenti Condizioni di fornitura. Le delivery e i *Quarter* di riferimento (rispettivamente Colonne B e C delle suddette tabelle) per ogni Amministrazione Contraente sono identificate in funzione del mese (Colonna A delle suddette tabelle) in cui viene ricevuta l'ODA dal Fornitore. I prezzi del Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi, nonché delle forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e delle forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi vengono calcolati e resi noti ogni mese da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. Ogni mese sono resi noti il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi alla prima delivery disponibile per l'acquisto (quella relativa al primo giorno del terzo mese successivo a quello corrente). Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi anche per delivery successive alla prima disponibile, per dette forniture tuttavia il valore sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche di calcolo del relativo Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi identificate nelle tabelle di corrispondenza cui all'art. 2 lett. *d)* ed *e)* delle presenti Condizioni di fornitura.
3. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
4. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
5. Le Amministrazioni Contraenti, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di

assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.

6. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
   a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
   b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM}, A_{SOS}, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo C^{mor};
   c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
7. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 6.
8. Ciascuna fattura, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura - in caso di Fatturazione elettronica (cd. *FEPA*) eventualmente anche in allegato al flusso *XML* - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
10. Per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
    - per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, *lettera A.2*, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo**;**
    - per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, *lettera B.2*, sulla base del PUN*Index* (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

    entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche –

Statistiche).

11. Gli oneri di cui al precedente comma 6 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.
12. Con esclusivo riferimento al Prodotto Fisso a 12 mesi e al Prodotto Fisso a 18 mesi, nel caso di intervenuta indisponibilità oggettiva del "listino" di riferimento adottato (eeX), le Parti concordano fin d'ora che il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prodotto Fisso a 18 mesi saranno calcolati, con le medesime modalità e tempistiche indicate all'art. 2, lett. *t)* e *u)*, sulla base delle quotazioni del *Closing_Price* dei *Quarterly Baseload Futures* (Futures Trimestrali) rilevate sull'*IDEX - Futures Italia* di Borsa Italiana S.p.A..

ARTICOLO 9

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
   b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
   c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
   d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
   e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
   f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.

   Il numero del Call Center sarà contattabile, tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00, in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.
2. In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica e uno di fax dedicati.

ARTICOLO 10

NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 – *Nuove connessioni*.
2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.

4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi, quindi con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'energizzazione (avvio dell'alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.
8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

ARTICOLO 11

REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA

1. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della stessa edizione della Convenzione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata.
2. Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
   - PoD;
   - Ragione Sociale;
   - codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
   - Indirizzo PoD;
   - tipologia di utenza, tensione di consegna;
   - consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;

- perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cosphi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
- potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
- eventuale presenza di applicazione CTS;
- importo servizi di vendita;
- importo servizi di dispacciamento;
- imponibile;
- importo IVA.

ARTICOLO 12

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 - ITALIA

1. Su richiesta dell'Amministrazione contrente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PoD, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di call center di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 13

VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - *Volture*.
2. La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa edizione della Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nell'ambito Lotto 17 non può essere richiesta una voltura per utenze che si trovano

attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 16).

3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
4. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
5. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
6. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.